

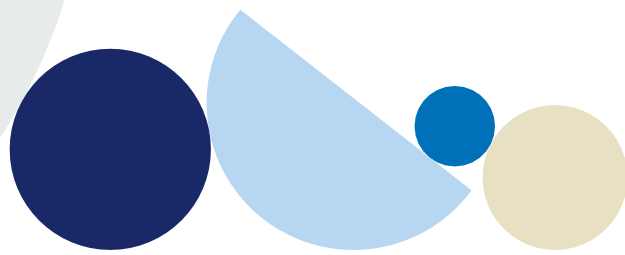
RC soci e azionisti Banca Valsabbina

Contratto di Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 08.2026
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 08.2026
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 08.2026, redatte secondo le "Linee Guida per contratti chiari e comprensibili" del tavolo tecnico ANIA

deve essere consegnato all'Aderente/Assicurato prima dell'Adesione alla Polizza Collettiva.



Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Zurich Insurance Europe AG
Rappresentanza Generale per l'Italia

RC soci e azionisti Banca Valsabbina

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania - Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto è rivolto a coloro che desiderano proteggere l'Abitazione dell'Aderente/Assicurato e la sua famiglia.



Che cosa è assicurato?

danni involontariamente provocati a terzi che l'Aderente/Assicurato o i suoi Familiari devono risarcire se civilmente responsabili per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e Animali per:

- ✓ la responsabilità civile dell'Abitazione
- ✓ la responsabilità civile vita privata e Animali domestici.

Le garanzie sono valide nel limite del Massimale indicato nel Modulo di adesione.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai Massimali e, se previste, alle Somme assicurate concordate con il Contraente.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni dovuti a dolo dell'Aderente/Assicurato, del Contraente, dei loro Familiari e delle persone di cui devono rispondere
- ✗ Abitazioni che non si trovano in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
- ✗ Abitazioni non abitabili che mettono a Rischio la stabilità del fabbricato dell'Abitazione
- ✗ Non sono considerati terzi e quindi non sono coperti: (1) coloro la cui responsabilità civile è coperta da questa assicurazione; (2) genitori e figli delle persone di cui al punto (1), tranne se subiscono danni da spargimento di acqua per rottura o guasto degli impianti idrici delle abitazioni assicurate; (3) lavoratori domestici e personale "alla pari" in servizio, salvo il caso di lesioni personali o morte la cui responsabilità non è del lavoratore stesso; (4) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e i loro coniugi, genitori e figli nel caso di Contraente persona giuridica e solo per la copertura.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie possono prevedere Limiti di Indennizzo/ Risarcimento, Somme assicurate, Massimali, Scoperti o Franchigie indicati nelle Condizioni di Assicurazione o in Polizza/Modulo di adesione che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Se non diversamente contrattualizzato in Polizza/Modulo di adesione o all'interno delle garanzie aggiuntive, sono previste inoltre delle esclusioni, tra cui le seguenti principali:

- ! La garanzia Responsabilità civile Abitazione, vita privata e Animali domestici **esclude** i danni: derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione dei Fabbricati; da umidità, Stillicidio o insalubrità dei locali; da Furto; alle cose o agli Animali che l'Aderente/Assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualsiasi motivo; alle cose di terzi causati da Incendio di cose dell'Aderente/Assicurato o da lui detenute; conseguenti all'Attività professionale svolta dall'Aderente/Assicurato e dai suoi Familiari; a immobili in locazione; da proprietà, detenzione, uso di animali non domestici; da influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti; per inadempienza contrattuale o fiscale; da proprietà e conduzione di muri di sostegno e contenimento oltre 2 metri; da mezzi aerei a pilotaggio remoto per uso professionale o con peso oltre 250 grammi; dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore o unità per navigazione; da proprietà e utilizzo di dispositivi elettrici auto-bilanciati e di monopattini elettrici; da proprietà e utilizzo di armi non denunciate; da interruzione di attività industriali, commerciali, artigianali e agricole; da inquinamento; da attività a scopo di lucro dell'Aderente/Assicurato e dei suoi familiari.



Dove vale la copertura?

- ✓ Responsabilità civile Abitazione: Abitazioni che si trovano in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
- ✓ Responsabilità civile Abitazione, vita privata e Animali domestici: danni avvenuti in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Alla firma della Polizza/Modulo di adesione il Contraente o l'Aderente/Assicurato deve fornire a Zurich informazioni veritiere, precise e complete sul Rischio da assicurare. Se durante il Periodo di Assicurazione si verificano fatti o circostanze che aumentano o diminuiscono il Rischio rispetto alla situazione iniziale, Contraente e Aderente/Assicurato devono subito avvisare l'Intermediario assicurativo o Zurich. Non rispettare questi obblighi può comportare la perdita, in tutto o in parte, del diritto all'Indennizzo, l'annullamento dell'Assicurazione o il Recesso da parte di Zurich (articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile).

Se ha sottoscritto o quando sottoscriverà altre Assicurazioni per lo stesso Rischio, il Contraente o l'Aderente/Assicurato deve avvisare per iscritto l'Intermediario assicurativo o Zurich (articolo 1910 del Codice Civile, Assicurazione presso diversi assicuratori).

Se avviene un Sinistro, deve inviare la denuncia a tutte le compagnie nei termini previsti dai rispettivi contratti, indicando a ciascuna quali sono le altre. Non rispettare questi obblighi può comportare il rifiuto di Zurich di pagare l'Indennizzo.



Quanto e come devo pagare?

Il Contraente deve pagare il Premio all'Intermediario assicurativo a Zurich come concordato nella Convenzione. Il Premio comprende le imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per il Contraente:

L'Assicurazione inizia dalle ore 24 del giorno di firma della Convenzione se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L'Assicurazione finisce alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nella Polizza collettiva. L'Assicurazione si rinnova automaticamente alla scadenza per un altro Anno e così via per gli Anni successivi.

Per l'Aderente/Assicurato:

L'Assicurazione inizia alle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel Modulo di adesione se il Premio è stato pagato dal Contraente, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L'Assicurazione finisce alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel Modulo di adesione. L'Assicurazione si rinnova automaticamente alla scadenza per un altro Anno e così via per gli Anni successivi, **a meno che: (1) l'Aderente perde i requisiti per beneficiare dell'Assicurazione, cioè non è più titolare di almeno 500 azioni di Banca Valsabbina e/o non possiede più un conto corrente convenzionato Socio & Cliente Plus o Azionista 500; (2) l'Aderente rinuncia all'Assicurazione comunicandolo al Contraente; (3) si comunica la Disdetta della Polizza collettiva.** In caso di perdita dei requisiti, rinuncia o Disdetta, la copertura resta attiva fino alla scadenza dell'Annualità assicurativa in corso.



Come posso disdire la polizza?

Disdetta: sia Contraente sia Zurich possono disdire l'Assicurazione. La Disdetta deve essere comunicata all'intermediario assicurativo o a Zurich almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Annualità assicurativa.

Recesso per Sinistro: sia Contraente sia Zurich possono recedere dopo un Sinistro entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo. Il Recesso ha effetto dopo 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione.

Modalità di Disdetta e Recesso: in tutti i casi la Disdetta o il Recesso devono essere comunicati con posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: RC soci e azionisti Banca Valsabbina

Data di ultimo aggiornamento: agosto 2026

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Zurich Insurance Europe AG. Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2025 della Zurich Insurance Europe AG, il patrimonio netto, definito applicando i principi contabili tedeschi, è pari a 587,47 milioni di euro, mentre il risultato economico di periodo è pari a 37,28 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) di Zurich Insurance Europe AG è pari al 153%.

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Limiti per Responsabilità civile vita privata e Animali domestici: (1) danni da fumi da incendio solo per lesioni fisiche; (2) danni da mezzi a motore solo se non soggetti a obbligo assicurativo; (3) danni da natanti da diporto senza motore solo **fino a 7,50 metri** senza obbligo assicurativo; (4) danni da committenza di lavori di manutenzione straordinaria solo se l'Aderente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di legge (5) danni da mancata rimozione neve o ghiaccio da tetti di Abitazioni: Franchigia di **100 euro**.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a persone fisiche socie di Banca Valsabbina e titolari di almeno 500 azioni della medesima Banca con conto corrente convenzionato *Socio & Cliente Plus* o *Azionista 500* che, nell'ambito della propria vita privata o in relazione alla conduzione o proprietà della propria Abitazione, hanno l'esigenza di assicurarsi per le perdite derivanti da richieste di Risarcimento per danni causati a terzi.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è del **36,8%**, calcolato sul Premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia - "Ufficio Gestione Reclami" - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it Zurich deve fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo. Per i Reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni , al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, i reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - FAX: 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio rivolgersi, con il supporto di un avvocato, ad un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (L. 98/2013).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, secondo le modalità indicate nel D.L. n. 132/2014 (convertito in L. 162/2014).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Se previsto nelle condizioni contrattuali assicurative o in caso di successivo accordo compromissorio, le parti possono risolvere la controversia, nominando uno o più arbitri. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	I premi corrisposti per le coperture offerte dal contratto sono soggetti al 22,25% di aliquota di imposta. I premi versati non sono detraibili. Le prestazioni corrisposte non sono soggette a tassazione.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.zurich.it/in-caso-di-oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
--

RC SOCI E AZIONISTI BANCA VALSABBINA

Condizioni Contrattuali redatte secondo le “Linee Guida per contratti chiari e comprensibili” del tavolo tecnico ANIA

Indice

Guida alla lettura	2 di 18
Glossario	4 di 18
Sezione 1- Norme comuni a tutte le garanzie	8 di 18
In quali Paesi vale l'Assicurazione?	8 di 18
Quando comincia e quanto dura l'Assicurazione?	8 di 18
Posso disdire l'Assicurazione?	9 di 18
Posso recedere dopo un Sinistro?	9 di 18
Quando e come devo pagare il Premio?	10 di 18
Che obblighi ho?	10 di 18
Altre informazioni	11 di 18
 Sezione 2 - Responsabilità civile Abitazione, vita privata e Animali domestici.....	12 di 18
Che cosa è assicurato e come?	12 di 18
2.1 Quali danni copre l'Assicurazione.....	12 di 18
Chi e che cosa non è assicurato?	15 di 18
2.2 Persone non considerate terzi	15 di 18
2.3 Danni che non sono coperti dalla garanzia Responsabilità civile Abitazione, vita privata e Animali domestici	15 di 18
2.4 Copertura per il fabbricato in Ristrutturazione totale.....	16 di 18
Cosa fare in caso di Sinistro?	16 di 18
2.5 Come si denuncia il Sinistro	16 di 18
Come è gestito il Sinistro?	16 di 18
2.6 Tempi di gestione del Sinistro	16 di 18
2.7 Tempi di pagamento del Sinistro	16 di 18
2.8 Gestione delle controversie	17 di 18

Guida alla lettura

Guida alle icone



Che cosa è assicurato e come?

Descrive cosa coprono e come funzionano le singole garanzie, con le eventuali limitazioni, e indica le garanzie base e quelle opzionali.

Le garanzie acquistate e le loro caratteristiche sono indicate in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Indica danni, eventi o persone non coperti dall'Assicurazione.



Cosa fare in caso di Sinistro?

Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Sinistro: per esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo.



Come è gestito il Sinistro?

Fornisce le informazioni sulla procedura e sui tempi di accertamento del Sinistro da parte di Zurich, e i tempi e le modalità di pagamento dell'Indennizzo.



In quali Paesi vale l'Assicurazione?

Indica i Paesi in cui la copertura assicurativa è valida.



Come funziona l'Assicurazione?

Indica le forme di Assicurazione applicabili alle garanzie.

In questo Set Informativo il significato delle parole con l'iniziale maiuscola è definito nel Glossario.

Decadenze, nullità, limitazione delle garanzie, e oneri a carico del Contraente o dell'Aderente/Assicurato sono di volta in volta **evidenziate come in questo paragrafo** o portati all'attenzione con **icone** quali: per



indicare le eccezioni,



per indicare un'informazione particolarmente importante



in caso di esclusioni



in caso di coperture

Riquadro esplicativo o box di consultazione

Nel testo si trovano riquadri, come questo, in cui possono essere inserite note, commenti o esempi per chiarire il significato e le modalità di applicazione di alcune clausole contrattuali.

Tali Informazioni non fanno parte del contratto, ma servono esclusivamente a chiarirne il contenuto.



Guida a RC soci e azionisti Banca Valsabbina

RC soci e azionisti Banca Valsabbina è l'Assicurazione che protegge la propria Abitazione, la propria vita privata e quella dei Familiari, i propri Animali domestici.

È un'Assicurazione che copre tutti i Rischi specificati in questo set informativo.

La garanzia **Responsabilità civile Abitazione, vita privata e Animali domestici** offerta dal prodotto risarcisce i danni involontariamente causati a terzi (quindi a persone non appartenenti al nucleo familiare) per morte, lesioni personali e danni a cose e Animali. In particolare:

- **Responsabilità civile dell'Abitazione:** sono coperti i danni involontariamente causati a terzi dall'Aderente/Assicurato e dai Familiari in relazione alla proprietà e alla conduzione dell'Abitazione
- **Responsabilità civile vita privata e Animali domestici:** in aggiunta a quanto previsto dall'opzione Responsabilità civile dell'Abitazione, sono coperti i danni involontariamente causati a terzi (quindi a persone non appartenenti al nucleo familiare) dall'Aderente/Assicurato, Familiari, Lavoratori domestici, persone alla pari, e da Animali domestici. Viene tutelata anche la responsabilità civile di altre persone (come, ad esempio, amici o vicini) che accudiscono i tuoi figli minori e i tuoi Animali domestici, temporaneamente e a titolo di cortesia, se questi ultimi causano involontariamente danni a terzi.

Glossario

I termini definiti in questo glossario integrano le Condizioni di Assicurazione a tutti gli effetti.

Le Parti vi attribuiscono il significato riportato di seguito.

Abitazione - Casa indipendente, villa o appartamento dove l'Aderente/Assicurato e i Familiari hanno stabilito la propria residenza anagrafica o dove risiedono per la maggior parte dell'Anno.

Se destinati al servizio dell'Abitazione stessa, si considerano inoltre Abitazione:

1) **il fabbricato**, che include:

- a) le opere murarie e di finitura (ad esempio tinteggiature, rivestimenti, tappezzeria, moquette, parquet), inclusi Fissi e infissi
- b) le opere di fondazione o interrato
- c) parti di proprietà comune
- d) gli impianti o le installazioni considerati fissi per natura e destinazione, situati all'interno dell'edificio stesso e nelle aree esterne di sua pertinenza. Ad esempio: Serramenti, sanitari, caldaie, scaldabagni, impianti di condizionamento e di riscaldamento, ascensori e montacarichi, tettoie, gazebo fissato al suolo in modo permanente, bersò, pensiline, costruzioni aperte da uno o più lati, forni, barbecue, piscine, campi sportivi (esempio da tennis, calcio), aree giochi per bambini, recinzioni, cancellate e cancelli (anche elettrici), insegne, impianti di prevenzione, allarme e videosorveglianza, antenne (non centralizzate)
- e) pavimenti flottanti anche sopraelevati, armadi a muro, pareti in cartongesso, controsoffittature
- f) le dipendenze, come per esempio cantine, soffitte e box direttamente comunicanti con l'Abitazione assicurata e non comunicanti con l'Abitazione ma presenti nell'area di pertinenza del fabbricato.

Non sono dipendenze le baracche e le casette, come per esempio, **non è dipendenza la casetta in legno da giardino usata per ricovero attrezzi, biciclette, piante.**

- g) i muri di sostegno e delimitazione **fino a 2 metri di altezza**
- h) le Lastre stabilmente collocate su porte, finestre, porte finestre, vetrate, cabine doccia e pareti
- i) le zanzariere
- j) le strutture portanti delle tende da sole fissate all'edificio
- k) i teli delle tende da sole fissate all'edificio solo per la grandine prevista nella garanzia Eventi atmosferici
- l) porticati
- m) opere d'arte fisse **di Valore singolo non superiore a 5.000 euro.**

Non si considerano Abitazione:

- muri di contenimento
- palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture
- Impianti fotovoltaici, Impianti solari termici e Impianti eolici
- Cappotto termico
- tutto quanto previsto al successivo punto 2) "contenuto".

2) **il contenuto**, che include:

- n) tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'Aderente/Assicurato, dei Familiari, anche se di proprietà di terzi, e dei Lavoratori domestici, che si trova nell'Abitazione assicurata
- o) Lastre stabilmente montate su vetrine, tavoli, mensole, mobili
- p) mezzi da giardinaggio o sgombraneve, Giocattoli a motore, carrozzine e altri mezzi per persone con disabilità e Biciclette elettriche, il tutto anche a motore, per i quali non esiste obbligo di Assicurazione di legge
- q) natanti da diporto lunghi fino a 7,5 metri fuori tutto
- r) Mezzo aereo a pilotaggio remoto a uso ludico e ricreativo e quindi non professionale

Non si considerano "contenuto" dell'Abitazione:

- veicoli e mezzi di trasporto a motore, e loro parti, tranne quelli indicati al punto p) precedente
- motori nautici e le loro parti, Unità per la navigazione tranne i natanti da diporto indicati al punto q) precedente
- velivoli, tranne quelli indicati al punto r) precedente
- Animali
- se l'Aderente/Assicurato è proprietario di un'Abitazione affittata a terzi, tutto quanto è di proprietà dei Locatari
- tutto quanto previsto al precedente punto 1) "fabbricato".

Aderente/Assicurato - il soggetto (persona fisica), socio di Banca Valsabbina e titolare di almeno 500 azioni della medesima Banca con conto corrente convenzionato *Socio & Cliente Plus* o *Azionista 500*, il cui patrimonio è tutelato dalle garanzie previste da questa Polizza.

- l'Aderente e l'Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi in base alle Condizioni di Assicurazione (esempio Familiari dell'Aderente)
- l'Aderente/Assicurato e il Contraente sono soggetti diversi

Animali domestici - Cani, gatti, cavalli, asini, pesci, criceti, uccelli, conigli, tartarughe.

Anno - Periodo di tempo di 365 giorni, o di 366 giorni in caso di Anno bisestile.

Annualità assicurativa - il periodo di un Anno che inizia alle ore 24 della data di decorrenza e finisce alle ore 24 della corrispondente data dell'Anno successivo. Per le coperture attivate con Modulo di adesione, la data di decorrenza e la data di scadenza sono quelle indicate nel Modulo stesso.

Assicurazione - il contratto di Assicurazione stipulato tra Zurich e il Contraente, come definito dall'art. 1882 del Codice civile.

Attacco Cyber - Azione di tipo informatico posta in essere da terzi per arrecare danni a cose o persone.

Attività professionale - Qualsiasi attività che non riguarda la vita privata, anche non svolta per guadagno.

Banca Valsabbina - istituto di credito, Contraente della Polizza collettiva.

Biciclette elettriche - biciclette a pedalata assistita con motore elettrico di potenza massima di 0,25 KW non soggetta all'Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per i veicoli a motore.

Coniuge (termine richiamato nella voce Familiari)

- persona legata da vincolo di matrimonio
- persona unita civilmente con altra persona dello stesso sesso
- persona convivente di fatto registrata presso il comune di residenza
- persona convivente more uxorio

Contraente - Banca Valsabbina, che stipula l'Assicurazione e paga interamente il Premio nell'interesse degli Aderenti/Assicurati.

Convenzione - l'accordo firmato tra il Contraente e Zurich.

Danno indennizzabile (Indennizzo) - Il danno stimato tenendo conto dell'applicazione di Scoperti, Franchigie, limiti.

Danno risarcibile (Risarcimento) - La somma dovuta da Zurich per i danni causati dall'Aderente/Assicurato.

Diritto all'oblio oncologico - In relazione alla stipula o al rinnovo di contratti assicurativi, il diritto riconosciuto alle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini, incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza recidive, da più di 10 anni oppure da più di 5, se la malattia è insorta prima dei 21 anni. Con riferimento a specifiche patologie oncologiche previste dall'allegato I del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, sono definiti termini inferiori rispetto a quelli indicati dalla legge in tema di oblio oncologico (legge 193/2023). Il trattamento attivo della patologia è concluso, in mancanza di recidive, alla data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.

Disdetta - comunicazione scritta con cui una parte manifesta la volontà di non rinnovare il contratto alla sua scadenza naturale, secondo le modalità e le tempistiche previste dal contratto.

Dispositivi elettrici auto-bilanciati - dispositivi quali segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale auto-bilanciati, così come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019 (Gazzetta Ufficiale serie generale n.162 del 12-07-2019) e dalla Legge nr. 8 del 28.02.2020 e successive modifiche e integrazioni, le cui regole e ambiti di mobilità sono stabiliti dalle Ordinanze locali vigenti in base al Comune di circolazione.

Familiari - le persone che risultano dal certificato di stato di famiglia, indipendentemente da vincoli di parentela. Sono inoltre compresi, anche se hanno una residenza diversa nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino:

- il Coniuge dell'Aderente, non legalmente separato
- i figli dell'Aderente e del Coniuge, non presenti nello stato di famiglia fino al 28° Anno d'età.

Fissi e infissi (termine richiamato nella voce di Glossario Abitazione) - Manufatti per la chiusura di vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione della costruzione (ad esempio Serramenti) e, in genere, ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

Franchigia - La parte di Danno indennizzabile che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato. La Franchigia può essere espressa in giorni, in cifra o in percentuale.

Come si applica la Franchigia?

Esempio:

Limite di Indennizzo: 2.500 €

Franchigia pattuita in Polizza: 150 €



Danno 1

Danno accertato 2.000 €

Danno indennizzabile 1.850 € (Danno accertato meno Franchigia pattuita in Polizza)

Danno 2

Danno accertato 2.800 €

Danno accertato al netto della Franchigia 2.650 € (2.800 – 150)

Danno indennizzabile 2.500 € (opera il Limite di Indennizzo)



Furto - Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, per trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Giocattoli a motore - qualsiasi giocattolo dotato di motore progettato e destinato ad essere utilizzato a scopo ludico.

Non si considerano Giocattoli a motore:

- Monopattini elettrici
- Dispositivi elettrici auto-bilanciati
- Mezzi aerei a pilotaggio remoto.

Impianti idrici - Apparecchiature idrauliche, tubazioni (cioè tubi, condutture, valvole e raccordi per il convogliamento e trasporto di fluidi o gas), pluviali, grondaie posti permanentemente a servizio del fabbricato dell'Abitazione per la distribuzione dell'acqua, il riscaldamento, il condizionamento, l'estinzione degli Incendi nonché per il convogliamento e lo smaltimento degli scarichi igienici e delle acque piovane. Sono compresi anche gli impianti fissi al servizio delle piscine dell'Abitazione.

Incendio - Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. **Non sono considerate Incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.**

Indennizzo - Vedi Danno indennizzabile (Indennizzo).

Intermediario assicurativo - La persona fisica o la Società, iscritta nel registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'articolo 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e integrazioni, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.

Lastre (termine richiamato nella voce Abitazione) - I manufatti piani o curvi di cristallo, specchio e vetro – comprese iscrizioni, vetrofanie e decorazioni - installati in modo fisso o scorrevoli su guide.

Non si considerano Lastre:

- quelle impiegate nelle insegne
- quelle in cemento amianto, di fibrocemento e manufatti in materia plastica.

Lavoratori domestici - chi svolge un'attività lavorativa, per le necessità della vita familiare dell'Aderente/Assicurato, come ad esempio: colf, assistente familiare, baby sitter, governante, giardiniere. Non rientrano gli addetti delle imprese cui sono appaltati lavori che riguardano l'Abitazione assicurata in base a regolare contratto.

Limite di Indennizzo/Limite di Risarcimento - La somma massima dovuta da Zurich all'Aderente/Assicurato o al danneggiato, che in base alla garanzia interessata può essere per Sinistro o per Annualità assicurativa. L'eccedenza rispetto a tale limite resta a carico dell'Aderente/Assicurato. Tale limite non si aggiunge al Massimale, ma è una parte del Massimale stesso. Se la garanzia non precisa se il Limite di Indennizzo è per Sinistro o per Annualità assicurativa, si intende per Annualità assicurativa.



Esempio

Limite di Indennizzo: 2.500 € per Annualità assicurativa

Franchigia: 150€

Sinistro 1

Danno accertato 1.000 €

Limite di Indennizzo: 2.500 € per Annualità assicurativa

Franchigia: 150€)

Danno accertato al netto della Franchigia 850 € (1.000 € meno 150 € Franchigia)

Danno indennizzabile 850 € (non opera il Limite di Indennizzo)

Limite di Indennizzo - Residuo per Annualità assicurativa 1.650 € (2.500 € meno 850 €)

Sinistro 2 nella stessa Annualità assicurativa)

Danno accertato 2.000 €

Limite di Indennizzo - Residuo per Annualità assicurativa 1.650 € Franchigia:

150€

Danno accertato al netto della Franchigia: 1.850 € (2.000 € meno 150 € Franchigia)

Danno indennizzabile 1.650, opera il Limite di Indennizzo (residuo Annualità assicurativa 1.650)

Locatario (termine richiamato nella voce Abitazione) - Chi ha diritto a utilizzare l'immobile sulla base di un contratto di locazione.

Massimale - L'importo massimo che Zurich paga per ogni Sinistro. Se il Massimale si riferisce all'Annualità assicurativa, rappresenta l'importo massimo che Zurich paga per tutti i Sinistri accaduti in quel periodo.

Mezzo aereo a pilotaggio remoto - Sistema costituito da un Mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo e dai relativi componenti necessari per il suo controllo e comando. Sono Mezzi aerei a pilotaggio remoto, per esempio, i "droni" e gli "aeromodelli".

Modulo di adesione - il documento firmato dall'Aderente con il quale aderisce all'Assicurazione.

Monopattini elettrici - dispositivi che devono rispettare i requisiti tecnici, costruttivi e di circolazione stabiliti dalla Legge 25 novembre 2024 n. 177, dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 210 del 27 giugno 2025 e dai decreti attuativi pubblicati nel 2025 relativi all'introduzione del contrassegno e dell'assicurazione obbligatoria. Le modalità di utilizzo e le eventuali limitazioni alla circolazione restano definite dalle Ordinanze locali del Comune competente.

Parti - Zurich, il Contraente, l'Aderente/Assicurato.

Periodo di Assicurazione - il periodo di validità dell'Assicurazione.

Polizza - la Polizza collettiva nr AR000063 stipulata da Banca Valsabbina, in qualità di Contraente, alla quale possono aderire volontariamente in modo gratuito gli Aderenti.

Premio - Somma che il Contraente deve pagare a Zurich per l'Assicurazione.

Recesso - Indica la possibilità di interrompere il contratto di Assicurazione prima della sua scadenza naturale, nei casi e con le modalità (comunicazione scritta) previsti dal contratto o dalla legge.

Risarcimento - Vedi Danno risarcibile (Risarcimento).

Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Ristrutturazione totale - Intervento edilizio finalizzato a migliorare le prestazioni di resistenza statica, meccanica e di funzionalità della struttura portante del fabbricato dell'Abitazione, di tutti gli Impianti idrici, di riscaldamento e igienici.

Serramento - Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione dei locali.

Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale vale l'Assicurazione.

Spese di giustizia - Spese del processo penale che deve pagare l'imputato in caso di sua condanna (vedi "Diritto penale").

Stillicidio - il gocciolamento o la caduta, lenti e continuati, di acqua o altri liquidi.

Tetto - Complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il fabbricato dell'Abitazione dagli agenti atmosferici.

Ultimazione dei lavori - La consegna dell'opera al committente, (anche in via provvisoria), comprovata da documentazione ufficiale e purché l'opera risulti idonea all'utilizzo secondo destinazione.

Unità per la navigazione - qualsiasi costruzione destinata alla navigazione di qualsiasi tipo e scopo.

Sezione 1

Norme comuni a tutte le garanzie

In quali Paesi vale l'Assicurazione?

1.1 Copertura territoriale delle garanzie

L'Assicurazione è valida **solo per gli Aderenti/Assicurati che risiedono in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino**, con queste modalità:

Sezioni/Garanzie	Paesi
Responsabilità civile Abitazione	Abitazioni che si trovano in: - Italia - Città del Vaticano - Repubblica di San Marino
Responsabilità civile vita privata e Animali domestici	Danni avvenuti in: tutto il mondo

In caso di trasferimento della residenza dell'Aderente/Assicurato al di fuori dell'Italia, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano, l'Aderente/Assicurato che si è trasferito in uno stato estero viene escluso dall'Assicurazione a partire dalla data di trasferimento della residenza.

Quando comincia e quanto dura l'Assicurazione?

1.2 Inizio della copertura assicurativa

PER IL CONTRAENTE:

L'Assicurazione inizia alle ore 24 del giorno di firma della Convenzione, cioè il 31 agosto 2026, se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione:

- è sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla data di scadenza (periodo di mora)
- riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Se il Premio, o la rata, viene pagato oltre i 30 giorni del periodo di mora, il Sinistro che avviene tra la scadenza del periodo di mora e il pagamento non è coperto dall'Assicurazione.



I Premi scaduti devono sempre essere pagati (articolo 1901 del Codice Civile, *Mancato pagamento del Premio*).

PER L'ADERENTE/ASSICURATO:

L'Assicurazione inizia alle ore 24 del giorno in cui l'Aderente/Assicurato risulta incluso nella copertura secondo le modalità previste dalla Convenzione.

Aderente/Assicurato	L'Assicurazione inizia alle ore 24 del giorno:
Socio & Cliente Plus	di firma della Convenzione, cioè il 31 agosto 2026, se il Premio è stato pagato dal Contraente, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento
Azionista 500	di decorrenza indicato nel Modulo di adesione se il Premio è stato pagato dal Contraente, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento

1.3 Durata dell'Assicurazione e rinnovo

PER IL CONTRAENTE:

Durata	Come si rinnova	Come funziona il Rinnovo
dura fino alla data di scadenza della Polizza collettiva	Il rinnovo è annuale	L'Assicurazione si rinnova automaticamente alla scadenza per un altro Anno e così via per gli Anni successivi, a meno che si comunichi la Disdetta della Polizza collettiva (articolo 1899 del Codice Civile, <i>Durata dell'Assicurazione</i>). Le modalità di Disdetta sono ai punti 1.6 <i>Tempi e scadenze per disdire</i> e 1.7 <i>Come disdire</i> .

PER L'ADERENTE/ASSICURATO:

Durata	Come si rinnova	Come funziona il Rinnovo
finisce alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel Modulo di adesione oppure, se non è prevista la firma del Modulo di adesione, finisce alle ore 24 del giorno di scadenza dell'Annualità assicurativa in corso, determinata dalla data di decorrenza della copertura.	Il rinnovo è annuale	L'Assicurazione si rinnova automaticamente alla scadenza per un altro Anno e così via per gli Anni successivi, a meno che: - l'Aderente perde i requisiti per beneficiare dell'Assicurazione, cioè non è più titolare di almeno 500 azioni di Banca Valsabbina e/o non possiede più un conto corrente convenzionato <i>Socio & Cliente Plus</i> o <i>Azionista 500</i> - l'Aderente rinuncia all'Assicurazione comunicandolo al Contraente - si comunica la Disdetta della Polizza collettiva (articolo 1899 del Codice Civile, <i>Durata dell'Assicurazione</i>). In caso di perdita dei requisiti, rinuncia o Disdetta, la copertura resta attiva fino alla scadenza dell'Annualità assicurativa in corso.

Posso disdire l'Assicurazione?

1.4 Tempi e scadenze per disdire

Il Contraente o Zurich possono disdire l'Assicurazione, cioè chiedere di non rinnovare la Polizza collettiva, **ma devono comunicarlo almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Annualità assicurativa** (articolo 1899 del Codice Civile, *Durata dell'Assicurazione*).

Il Contraente si impegna in ogni caso a dare comunicazione scritta a tutti gli Aderenti delle eventuali variazioni intervenute nel rapporto con Zurich e dell'eventuale cessazione della Polizza collettiva e delle coperture assicurative.

1.5 Come disdire

Il Contraente **deve comunicare la Disdetta al proprio Intermediario assicurativo o a Zurich**.

Il Contraente o Zurich devono comunicare la Disdetta **con posta elettronica certificata (PEC)**.

Posso recedere dopo un Sinistro?

1.6 Come recedere, per il Contraente e per Zurich

Il Contraente o Zurich possono recedere dall'Assicurazione:

- dopo ogni denuncia di Sinistro e
- fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo.

Per recedere, devono comunicarlo all'altra Parte con posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Recesso ha effetto, cioè parte, dopo 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta ricezione la comunicazione.

Quando e come devo pagare il Premio?

1.7 Quando pagare

Il Contraente deve pagare il Premio all'Intermediario assicurativo o a Zurich **come concordato nella Convenzione**.
L'Aderente/Assicurato non paga il Premio.

1.8 Come pagare

Il premio è pagato dal Contraente **come concordato nella Convenzione** tra il Contraente e Zurich.

L'Aderente/Assicurato non paga il Premio.

Se sull'Assicurazione ci sono imposte, le paga il Contraente.

Che obblighi ho?

1.9 Fare dichiarazioni precise e complete

Le informazioni indicate in Polizza e nel Modulo di adesione, si basano sulle dichiarazioni di Contraente e Aderente/Assicurato su fatti che possono influire sulla valutazione del Rischio, cioè sulla probabilità che un evento dannoso avvenga.

Per questo **le dichiarazioni devono essere precise e complete. Se non lo sono**, le conseguenze possono essere molto serie, a seconda dell'intenzione o del motivo. È comunque garantito il Diritto all'oblio oncologico.

Dichiarazioni inesatte e reticenze	Conseguenze
Con dolo o colpa grave Le dichiarazioni non sono veritiere, precise e complete e riguardano fatti che si conoscono o si potrebbero facilmente conoscere , ad esempio se l'Abitazione è in stato di abbandono o in cattivo stato di conservazione	• L'Assicurazione può essere annullata entro 3 mesi dal giorno in cui è stata scoperta l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni. • In caso di Sinistro, si può perdere il diritto all'Indennizzo (articolo 1892 del Codice Civile, <i>Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave</i>). • Zurich può trattenere: - i Premi già incassati - il Premio per il Periodo di Assicurazione in corso - il Premio dovuto per il primo Anno. Queste conseguenze riguardano anche le dichiarazioni obbligatorie del Contraente sul proprietario o un soggetto equiparato, e sul diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.
Senza dolo o colpa grave Le dichiarazioni non sono precise e complete e riguardano fatti che non si conoscevano e che non potevano essere verificati .	• Zurich può recedere dall'Assicurazione entro 3 mesi dal giorno in cui ha scoperto l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni. • In caso di Sinistro, Zurich può pagare un Indennizzo ridotto (articolo 1893 del Codice Civile, <i>Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave</i>). • Zurich può trattenere: - i Premi già incassati il Premio per il periodo di Assicurazione in corso.

1.10 Informare Zurich se il Rischio aumenta

Se durante il Periodo di Assicurazione si verificano fatti o circostanze che aumentano il Rischio rispetto alla situazione iniziale, **Contraente o Aderente/Assicurato devono subito avvisare l'Intermediario assicurativo o Zurich per posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno. Se non lo fanno, possono perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo** (articolo 1898 del Codice Civile, *Aggravamento del Rischio*).

Quando riceve la comunicazione di aumento del Rischio Zurich può:

- recedere dall'Assicurazione
- sostituirla, proponendo condizioni diverse di Assicurazione.

1.11 Informare Zurich se il Rischio diminuisce

Se durante il Periodo di Assicurazione si verificano fatti o circostanze che diminuiscono il Rischio rispetto alla situazione iniziale, **Contraente o Aderente/Assicurato devono avvisare l'Intermediario assicurativo o Zurich per posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno.**

In questo caso Zurich deve:

- ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione (articolo 1897 del Codice Civile, *Diminuzione del Rischio*)
- rinunciare al diritto di Recesso.

1.12 Rispettare gli obblighi anche se l'Assicurazione è per altri soggetti

Il Contraente deve rispettare tutti gli obblighi richiesti anche se firma l'Assicurazione per conto di altri soggetti; fanno eccezione gli obblighi che possono essere rispettati solo dall'Aderente/Assicurato, per esempio le dichiarazioni che possono influire sulla valutazione del Rischio.

1.13 Informare Zurich se ci sono altre assicurazioni per lo stesso Rischio

Se ha sottoscritto o quando sottoscriverà altre Assicurazioni per lo stesso Rischio, il Contraente deve avvisare per iscritto l'Intermediario assicurativo o Zurich.

Se avviene un Sinistro, deve inviare la denuncia a tutte le compagnie assicurative nei termini previsti dai rispettivi contratti, indicando a ciascuna quali sono le altre (articolo 1910 del Codice Civile, *Assicurazione presso diversi assicuratori*).

Il Contraente può richiedere a ogni Compagnia l'Indennizzo dovuto secondo le condizioni della sua Polizza, ma il totale degli Indennizzi non può superare l'ammontare del danno.



Se il Contraente non comunica queste informazioni o se queste risultano false, Zurich può rifiutare di pagare l'Indennizzo.

Se il Contraente è un soggetto diverso dall'Aderente/Assicurato, **questi obblighi di comunicazione valgono anche per l'Aderente/Assicurato.**

Altre informazioni

1.14 Embargo, sanzioni economiche e commerciali

Zurich non presta alcuna copertura assicurativa o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'Assicurazione a favore di Contraente, Assicurato, beneficiario o di terzi se tale copertura assicurativa, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti possono esporre Zurich – o la sua Capogruppo/Società Controllante – alla violazione di una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali. Per esempio, sanzioni economiche o commerciali delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea (e dei singoli Paesi che ne fanno parte), della Svizzera, Regno Unito, Italia o degli Stati Uniti d'America. Questo vale sempre, anche se altri punti di questo contratto indicassero il contrario.

1.15 Modifica del contratto

Il contratto può essere modificato, ma **ogni modifica deve essere concordata tra Contraente, Aderente e Zurich e formalizzata su un apposito documento di Zurich.**

1.16 Legge applicata e foro competente in caso di controversie

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Se nasce una controversia tra il Contraente o l'Aderente/Assicurato e Zurich:

- se il Contraente o l'Aderente/Assicurato è un "consumatore" secondo il *Codice del consumo*, qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione di questa Assicurazione sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
- se il Contraente o l'Aderente/Assicurato non è un "consumatore", il foro competente sarà quello della sede legale di Zurich o in alternativa il foro dove ha sede l'Intermediario assicurativo cui è assegnata la Polizza.

"Il consumatore è colui che agisce per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta". (articolo 3-comma 1, lettera a) del *Codice del consumo*).



1.17 Rinvio alle norme di legge

Per tutto ciò che non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Sezione 2

Responsabilità civile Abitazione, vita privata e Animali domestici



Che cosa è assicurato e come?

2.1 Quali danni copre l'Assicurazione

Zurich risarcisce le somme (capitali, interessi e spese) che l'Aderente/Assicurato e i suoi Familiari devono pagare, se civilmente responsabili, per i danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale che si verifica in relazione alla:

- 1) Responsabilità civile dell'Abitazione
- 2) Responsabilità civile Vita privata e Animali domestici

La garanzia opera nei limiti del Massimale di 200.000€ per Annualità assicurativa. Il Massimale è unico:

- per l'Abitazione assicurata
- per tutti i soggetti assicurati

2.1.1 RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ABITAZIONE

Se l'Aderente/Assicurato o i suoi Familiari causano involontariamente danni a terzi e ne sono civilmente responsabili, Zurich paga i Risarcimenti (capitali, interessi e spese) per:

- ✓ morte
- ✓ lesioni personali
- ✓ danni a cose e Animali

dovuti a un fatto involontario che si verifica in relazione:

- ✓ alla proprietà e alla conduzione dell'Abitazione

Esempio di proprietà dell'Abitazione: si stacca accidentalmente una tegola dal Tetto della villa assicurata che ferisce un passante (terzo). Zurich risarcisce i danni subiti dalla persona ferita.

Esempio di conduzione dell'Abitazione: l'Assicurato dimentica il rubinetto del lavandino dell'Abitazione assicurata involontariamente aperto, e provoca un Allagamento con conseguenti danni all'appartamento del piano sottostante. Zurich risarcisce i danni prodotti all'appartamento sottostante danneggiato.

- ✓ alla proprietà e alla conduzione di spazi di pertinenza delle Abitazioni assicurate anche tenuti a giardino, orto o parco, compresi alberi d'alto fusto, piscine, campi da tennis ed attrezzature per giochi, strade private, cancelli anche automatici, recinzioni in genere
- ✓ alla proprietà e alla conduzione dei muri di sostegno e di contenimento **di altezza non superiore a 2 metri**
- ✓ alla mancata rimozione di neve e ghiaccio dal Tetto delle Abitazioni assicurate, compresi i danni a veicoli in genere.
Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:

Limite di Risarcimento

Massimale di garanzia come da punto 2.1 Quali danni copre l'Assicurazione

Franchigia

Franchigia 100 euro



Se l'Abitazione assicurata fa parte di un condominio, Zurich paga i danni di cui l'Aderente/Assicurato, se civilmente responsabile, deve rispondere:

- in proprio
- per le parti comuni ma solo per la quota di sua competenza, **escluso quanto deve per la responsabilità solidale con gli altri condomini.**

Se il Condominio ha già un'Assicurazione per lo stesso Rischio, questa Assicurazione vale a secondo Rischio, quindi, vale per la parte di Risarcimento che va oltre il massimale dell'Assicurazione che opera a primo Rischio e comunque nei limiti del Massimale previsto per questa Assicurazione.

2.1.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA E ANIMALI DOMESTICI

In aggiunta a quanto previsto al punto *Responsabilità civile dell'Abitazione* (2.1.1), se l'Aderente/Assicurato o i Familiari causano involontariamente danni a terzi e ne sono civilmente responsabili, Zurich paga i Risarcimenti (capitale, interessi e spese) per:

- ✓ morte
- ✓ lesioni personali
- ✓ danni a cose o Animali.

Il danno a terzi deve essere conseguente ad un fatto che si verifica in relazione alla loro vita privata e deve essere commesso da:

- ✓ Aderente/Assicurato o Familiari
- ✓ minori affidati e accuditi temporaneamente dall'Aderente/Assicurato o dai Familiari
- ✓ Lavoratori domestici nello svolgimento di mansioni per conto dei soggetti assicurati
- ✓ persone 'alla pari'.

Sono compresi, ad esempio, i danni derivanti da:

1. per fatti relativi alla famiglia e figli

- a. fatti commessi dai minori temporaneamente accuditi dall'Aderente/Assicurato o Familiari

Esempio: l'Assicurato invita a casa sua un amico del figlio minorenni per trascorrere un pomeriggio di gioco. Durante il pomeriggio l'amico involontariamente fa cadere dal balcone un gioco causando danni a una persona che sta uscendo dal condominio. In questo caso Zurich risarcisce i danni prodotti al condomino che ha subito il danno, nei limiti della responsabilità dell'Assicurato.

- b. sorveglianza/ vigilanza di minori in affidamento temporaneo (secondo la Legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive integrazioni) o affidamento preadottivo
- c. sorveglianza/ vigilanza di Familiari minorenni o giuridicamente incapaci accuditi temporaneamente e a titolo gratuito e di cortesia da persone diverse dai soggetti Assicurati, su cui ricadrebbe la responsabilità civile in caso di danni a terzi causati dai soggetti accuditi. **Rimangono esclusi i danni subiti dai soggetti accuditi e dai soggetti che sorvegliano/vigilano i Familiari minorenni o giuridicamente incapaci**

Esempio: il genitore assicurato affida temporaneamente suo figlio minorenni a un altro genitore per una festa di compleanno. Durante la festa il figlio fa cadere involontariamente gli occhiali indossati da un altro bambino invitato. In questo caso Zurich risarcisce i danni agli occhiali.

- d. guida o messa in movimento di veicoli o natanti da diporto a motore, avvenuta all'insaputa o contro la volontà dei genitori e in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge, da parte di:
- Familiari minorenni o giuridicamente incapaci
 - minori in affidamento temporaneo (secondo la Legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive integrazioni) o affidamento preadottivo dei quali le persone assicurate debbano rispondere secondo la legge

Rimangono esclusi i danni subiti dai veicoli o natanti da diporto guidati o messi in movimento.

Esempio: il figlio di sedici anni, senza patente e all'insaputa dei suoi genitori, prende di nascosto le chiavi dell'auto di suo papà e la guida per qualche ora. Durante la guida, il figlio minorenni colpisce con l'auto, un cancello di una casa (di terzi). In questo caso Zurich risarcisce i danni prodotti dal minorenni al cancello di terzi.

2. per fatti relativi agli Animali domestici

- e. proprietà, detenzione, conduzione e uso di Animali domestici.

Esempio: il cane di proprietà dell'Assicurato morde un bambino (non Familiare) al parco. In questo caso Zurich risarcisce i danni prodotti dal cane al bambino.

Esempio: il cavallo di proprietà dell'Assicurato generalmente ricoverato in un box di un maneggio morde una persona (terza) mentre lo accarezza:

- se il fatto avviene nel maneggio in assenza dell'Assicurato proprietario del cavallo, la responsabilità è del maneggio stesso. Zurich in questo caso non risarcisce i danni prodotti alla persona.
- se il fatto avviene nel maneggio mentre il proprietario Assicurato sta accudendo il suo cavallo, Zurich risarcisce i danni prodotti alla persona ferita nei limiti della responsabilità dell'Assicurato.

- f. Animali domestici accuditi temporaneamente e a titolo gratuito e di cortesia da persone diverse dai soggetti Assicurati, su cui ricadrebbe la responsabilità civile in caso di danni a terzi causati dai soggetti accuditi.

Rimangono esclusi i danni subiti dagli Animali accuditi e dai soggetti che sorvegliano gli Animali domestici.

Esempio: l'Assicurato affida per un pomeriggio il suo cane al suo vicino di casa (non Familiare) e durante una passeggiata morde un altro cane al parco. In questo caso Zurich risarcisce i danni al cane che ha subito il danno.

3. per fatti relativi all'Abitazione assicurata

- g. Guasti o difetti di funzionamento di elettrodomestici, impianti di riscaldamento e condizionamento, camini, stufe, canne fumarie e mezzi di esalazione e ventilazione. Per questa copertura è solo per le lesioni fisiche, sono comprese le conseguenze dei fumi derivanti da Incendio delle cose dell'Aderente/Assicurato o dei suoi Familiari o da loro detenute

4. per fatti relativi al tempo libero

- h. somministrazione a terzi di cibi o bevande;
- i. lavori realizzati sull'Abitazione assicurata in economia direttamente dall'Aderente/Assicurato senza ricorso a imprese di costruzioni o altri professionisti. L'Assicurazione è valida se sono rispettate le normative vigenti e i lavori non comportano interventi sulle strutture portanti o l'obbligo di rilasciare dichiarazioni di conformità;
- j. proprietà e utilizzo di Giocattoli a motore, golf car, mezzi a motore da giardinaggio o sgombraneve. **La garanzia è valida se per questi mezzi non c'è l'obbligo assicurativo di Legge;**
- k. proprietà e uso da parte dell'Aderente/Assicurato di Mezzi aerei a pilotaggio remoto, come ad esempio i "droni" e "aeromodelli", utilizzati a scopo ricreativo e sportivo non professionale senza trasporto di merci. La copertura è valida se sono state rispettate le disposizioni normative in vigore e le ulteriori normative sull'utilizzo dei Mezzi aerei emanate dalle autorità competenti. **L'Assicurazione è valida fino al Massimale minimo di legge per i soli mezzi con peso massimo al decollo fino a 250 grammi. Rimangono esclusi i danni subiti dai Mezzi aerei a pilotaggio remoto dell'Aderente/Assicurato e dai soggetti che li utilizzano al momento dell'accadimento del Sinistro;**
- l. proprietà, uso o detenzione di armi, anche da fuoco, usate per difesa personale, caccia, tiro a segno, tiro al volo e simili attività sportive a condizione che le dette armi risultino regolarmente denunciate alle autorità competenti;
- m. svolgimento di attività di volontariato;
- n. proprietà e utilizzo dei seguenti mezzi **se non c'è l'obbligo assicurativo di legge:**
- carrozzine o altri mezzi per persone con disabilità, anche se azionati da motore elettrico
 - Biciclette elettriche, come definito dalla Direttiva Europea 2002/24/CE;
- o. proprietà e uso di natanti da diporto senza motore, di lunghezza fuori tutto fino a 7,50 metri, per i quali non c'è l'obbligo assicurativo di legge secondo il Codice della Navigazione;
- p. la pratica di attività svolte nel tempo libero non a scopo di guadagno, come il bricolage, il giardinaggio;
- q. Incendio provocato da cose mobili dell'Aderente/Assicurato o da lui stesso detenute, se presenti all'interno di immobili di proprietà di terzi, o all'interno di roulotte, camper, tende da campeggio, veicoli, aeromobili e natanti, sempre di terzi.

Per i punti b., c., d., f., n. se è già presente un'Assicurazione per lo stesso Rischio, questa Assicurazione opera a secondo Rischio, quindi, vale per la parte di Risarcimento che va oltre il massimale dell'Assicurazione che opera a primo Rischio e comunque nei limiti del Massimale previsto per questa Assicurazione.



Chi e che cosa non è assicurato?

2.2 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi, e quindi non sono coperti dall'Assicurazione:

1. tutti coloro la cui responsabilità civile è coperta da questa Assicurazione
2. i genitori e i figli delle persone indicate al punto precedente, tranne quando subiscono danni derivanti dallo spargimento di acqua conseguenti a rottura o guasto degli Impianti idrici delle Abitazioni assicurate
3. i Lavoratori domestici e personale "alla pari", in occasione delle loro prestazioni di lavoro o di servizio, fatta eccezione per il caso di lesioni personali o morte tranne il caso in cui la responsabilità sia del lavoratore stesso

2.3 Danni che non sono coperti dalla garanzia Responsabilità civile Abitazione, vita privata e Animali domestici

Se non diversamente contrattualizzato in Polizza, Zurich non indennizza i danni:

1. conseguenti **all'Attività professionale svolta dall'Aderente/Assicurato e dai suoi Familiari e qualsiasi altra attività dalla quale gli stessi possano ricavare un profitto/guadagno o comunque svolta a scopo di lucro**
2. dovuti a **dolo dell'Aderente/Assicurato**, ad eccezione degli atti dolosi compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge
3. **alle cose o agli Animali che l'Aderente/Assicurato ha in consegna o custodia per qualsiasi titolo o destinazione**
4. **agli immobili che l'Aderente/Assicurato occupa in locazione**
5. da **Furto**
6. alle **cose di terzi causati da Incendio di cose dell'Aderente/Assicurato o da lui detenute**, fatta eccezione per quanto indicato al punto 2.1.2 *Responsabilità civile vita privata e Animali domestici lettera q*.
7. provocati **sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti**
8. conseguenti a **inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali**
9. di qualsiasi natura e da qualsiasi causa dovuti a **inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo**, fatta eccezione per quanto indicato al punto 2.1.2 *Responsabilità civile vita privata e Animali domestici lettera g*.
10. derivanti da **lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dei Fabbricati**.
L'esclusione non vale per i danni derivanti dalla committenza di tali lavori in caso di applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni purché l'Aderente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso
11. derivanti dalla **proprietà e conduzione di muri di sostegno e di contenimento di altezza superiore a 2 metri**
12. derivanti da **umidità, Stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe**
13. derivanti da **interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi esercitate nei Fabbricati assicurati**
14. derivanti dalla **proprietà, uso o detenzione di armi da fuoco non regolarmente denunciate alle autorità competenti**
15. derivanti dalla **proprietà, detenzione, conduzione e uso di Animali**, ad eccezione degli Animali domestici
16. derivanti dalla **proprietà ed uso di Mezzi aerei a pilotaggio remoto e ogni altro genere di mezzo o di apparecchio per il volo**, fatta eccezione per quanto indicato al punto 2.1.2 *Responsabilità civile vita privata e Animali domestici lettera k*.
Sono in ogni caso esclusi i danni:
 - **subiti dal Mezzo aereo a pilotaggio remoto dell'Aderente/Assicurato e dai soggetti che li utilizzano al momento dell'accadimento del Sinistro**
 - **connessi alla violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali dovuti all'utilizzo della telecamera installata sul Mezzo aereo a pilotaggio remoto**
 - **nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del Mezzo aereo a pilotaggio remoto assicurato e/o di un suo utilizzo fuori dai limiti definiti nelle istruzioni del fabbricante.**
17. derivanti dalla **proprietà e circolazione di veicoli a motore e di Unità per la navigazione di qualsiasi tipo**, fatta eccezione per quanto indicato al punto 2.1.2 *Responsabilità civile vita privata e Animali domestici lettere k., o., p.*
18. derivanti dalla **proprietà ed utilizzo di Dispositivi elettrici auto-bilanciati e Monopattini elettrici**
19. derivanti da **Attacchi Cyber**
20. **che riguardano Abitazioni che sono in stato di degrado che mettono a Rischio la stabilità del fabbricato e la loro abitabilità**

2.4 Copertura per il fabbricato in Ristrutturazione totale

Se il fabbricato è in Ristrutturazione totale, la garanzia è sospesa e riprende solo a Ultimazione dei lavori. L'Assicurazione vale invece per i danni derivanti dalla committenza di tali lavori in caso di applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni purché l'Aderente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso.



Cosa fare in caso di Sinistro?

2.5 Come si denuncia il Sinistro

L'Aderente/Assicurato deve:

1. trasmettere all'Intermediario Assicurativo o a Zurich la denuncia scritta del Sinistro **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne è venuto a conoscenza
2. **indicare nella denuncia:**
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del Sinistro
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
 - tipologia ed elenco dei danni
 - eventuali altre Assicurazioni a copertura dello stesso Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)
 - indirizzo email e numero di telefono del Contraente o dell'Aderente/Assicurato.
3. **firmare la denuncia.**



La denuncia è un obbligo: chi non la presenta può perdere, in tutto o in parte, il diritto all'Indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile, *Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio*).

Oltre alla denuncia scritta, dovrà essere inviata all'Intermediario assicurativo o a Zurich **copia dei seguenti documenti**, a meno che sia indicato diversamente:

- relazione firmata dall'Aderente/Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici e email del danneggiato
- eventuale richiesta di Risarcimento danni
- documenti che attestano il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione)
- eventuali atti giudiziari ricevuti e inerenti al Sinistro
- copia del verbale di sopralluogo o verbale delle autorità intervenute
- eventuale denuncia alle Autorità, se richiesta
- documentazione che attesta l'entità del danno, se disponibile
- certificazione medica che attesta la stabilizzazione dei postumi o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche, se pertinente con la dinamica del Sinistro.



Zurich potrebbe richiedere, motivandolo, altri documenti specifici (2.6 Tempi di gestione del Sinistro).



Come è gestito il Sinistro?

2.6 Tempi di gestione del Sinistro

Dopo aver ricevuto la denuncia di Sinistro e la relativa documentazione, Zurich ha 60 giorni per:

- esaminare la documentazione e fare le proprie valutazioni
- comunicare se la Polizza è valida o meno per il Sinistro.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione, Zurich può richiedere altra documentazione specifica, indicandone il motivo all'Aderente/Assicurato.

Dalla data in cui riceve la documentazione integrativa Zurich ha 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Risarcimento.

Se Zurich ritiene di incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc.), il termine per confermare o respingere la richiesta di Risarcimento è di 30 giorni dalla data in cui riceve la perizia.

2.7 Tempi di pagamento del Sinistro

Quando l'Aderente/Assicurato chiede formalmente a Zurich di pagare quanto dovuto al terzo danneggiato, Zurich

paga entro 30 giorni dalla data in cui l'Aderente/Assicurato le ha consegnato la seguente documentazione:

- copia del documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del beneficiario del pagamento
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
- nel caso di delega all'incasso, copia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato
- certificazione che attesta che non ci sono procedure concorsuali e/o fallimentari, rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se l'Aderente/Assicurato o il beneficiario del pagamento è una società
- atto di quietanza firmato o copia della documentazione equivalente con cui si accetta l'offerta liquidativa.

2.8 Gestione delle controversie

Zurich assume la gestione delle controversie a nome dell'Aderente/Assicurato fino a quando ne ha interesse. Lo fa in sede stragiudiziale e giudiziale, civile, penale e amministrativa. Se necessario, nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Aderente/Assicurato stesso.

In caso di Procedimento penale, assume la difesa dell'Aderente/Assicurato fino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento del pagamento del Risarcimento a favore dei danneggiati.

Zurich paga:

- ✓ le spese per la difesa dell'Aderente/Assicurato, **entro il limite del 25% del Massimale stabilito per il danno cui si riferisce la richiesta**. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite fra Zurich e l'Aderente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
- ✓ le parcelle di legali e tecnici nominati da Zurich e ai quali l'Aderente/Assicurato abbia conferito mandato.

Zurich non paga:

- ⊗ **ogni altra spesa di difesa sostenuta direttamente dall'Aderente/Assicurato**, a meno che sia stata preventivamente autorizzata
- ⊗ le **spese sostenute dall'Aderente/Assicurato per legali o tecnici non nominati da**
- ⊗ **Zurich multe, ammende, Spese di giustizia penale.**

Zurich Insurance Europe AG

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania
Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di
BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08
al n. I.00066 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it - www.zurich.it

P.9175.SET INFORMATIVO - ed. 08.2026

